

Savigliano, 13 febbraio 2020

IPOTESI DI ACCORDO

Tra

Alstom Ferroviaria Spa (di seguito, anche la "Società") nelle persone di Dario D'Addea e Letizia Ozello

e

la R.S.U. dello stabilimento Alstom Ferroviaria Savigliano, nelle persone dei Sigg. Stefano Cassine, Modesto Comes, Potito Conza, Paolo Giordanengo, Maurizio La Spina, Emilio Mottura, Renato Perri, Mauro Tomatis, Riccardo Verardi

Premesso che:

- la Società Alstom Ferroviaria Spa ha la necessità, per esigenze di carattere organizzativo/produttivo, di utilizzare presso il sito di Savigliano il sistema MES (Manufacturing Execution System);
- Il sistema MES consente di perseguire diversi obiettivi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
 - garantisce il semplice accesso alla documentazione aggiornata come metodi di lavoro o disegni, consultabile in linea di produzione su grandi schermi e/o tablet con conseguente drastica riduzione della documentazione cartacea, la cui conservazione per diversi anni risulta gravosa nonché anacronistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo self inspection, PFC, SRIL, etc.);
 - garantisce in tempo reale che le specifiche attività di produzione siano riconducibili ad un operatore individuato e in possesso delle abilitazioni, competenze e qualifiche necessarie per garantire la conformità del prodotto, in particolare per le operazioni di sicurezza la cui tracciabilità è un requisito prescritto dalle certificazioni del sistema ferroviario;
 - supporta la standardizzazione dei processi produttivi;
 - garantisce la gestione dell'avanzamento delle diverse fasi produttive, mediante l'utilizzo di sistemi "user friendly" quali tablet e lettori di codici a barre;
 - migliora le prestazioni e l'efficienza dei vari reparti produttivi, nonché la competitività del sito.
- Al fine di garantire al sito di Savigliano le stesse condizioni che sono alla base delle scelte di affidamento delle commesse di cui beneficiano gli altri stabilimenti esteri del Gruppo, si rende necessario implementare le condizioni di operatività del sistema MES, con lo scopo di assicurare la tracciabilità di tutte le varie fasi di costruzione e/o manutenzione: si tratta della naturale evoluzione tecnologica che negli ultimi anni ha determinato la inevitabile sostituzione del supporto cartaceo con quello informatico.
- L'azienda e le Rappresentanze Sindacali hanno da sempre riconosciuto l'opportunità di garantire criteri di certezza nell'utilizzazione degli impianti ed apparecchiature richiesti dalla sicurezza sul lavoro (si veda ad esempio la questione degli accessi ai fabbricati di Testing e/o magazzini), unitamente alle esigenze organizzative e produttive, tutelando al contempo i lavoratori da un eventuale controllo a distanza della propria attività lavorativa.

- Quale requisito indefettibile affinché la Società possa partecipare alle gare per l'ottenimento delle commesse vi è, tra l'altro, il possesso delle certificazioni emesse dai più qualificati Enti Terzi certificatori riconosciuti che, nel settore di riferimento della Società, hanno avuto più volte modo di evidenziare come per il mantenimento delle certificazioni stesse sia necessario assicurare una facile e immediata tracciabilità delle singole operazioni di produzione.
- L'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/70 modificato dal D.lgs. 151/15, prescrive che: "gli impianti e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (...omissis...)". Prevede inoltre che "in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, dalla sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro". I Provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi".
- L'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/70 modificato dal D.lgs. 151/15, prevede che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze".
- L'art. 4, comma 3, della Legge n. 300/70 modificato dal D.lgs. 151/15, prescrive inoltre che "le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196" e successive modifiche.
- Tale sistema già operativo è un ambiente informatico in cui, partendo dai dati del sistema di gestione aziendale (GSI), si sviluppano diverse interfacce utente con l'obiettivo di rendere fruibile agli operatori della linea di produzione tutte le informazioni necessarie per le attività di montaggio come sequenza delle attività da svolgere, documentazione tecnica etc.
- Il sistema MES, nella sua piena operatività, consente di: sostituire le tradizionali schede di lavoro cartacee; abbinare la singola fase di costruzione al singolo operatore del quale, pertanto, può essere dimostrata la piena idoneità ad operare in quella specifica fase; monitorare in tempo reale l'avanzamento delle varie fasi delle lavorazioni; tracciare le consegne dal magazzino al bordo linea (tramite barcode reader).
- Finora è stato utilizzato in modo parziale e anonimo, tale per cui non è possibile soddisfare in pieno l'esigenza di assicurare per il suo tramite le condizioni di tracciabilità delle varie fasi di costruzione e manutenzione, in particolare per le cd operazioni di sicurezza (SRIL – Safety Related Item List): esistono infatti una serie di operazioni (ad esempio il serraggio a coppia) che devono essere effettuate solo da personale formato e autorizzato, la cui abilitazione deve essere certificata e tracciata in caso si renda necessaria una investigazione (ad esempio a seguito di un incidente ferroviario). Ad oggi il sistema di tracciabilità è garantito col supporto cartaceo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P', 'EM', 'TM', and 'M']

- Tale tecnologia non è finalizzata al controllo a distanza dell'attività lavorativa, ma viene installata per finalità funzionali alla gestione delle attività di linea.
- Le finalità del sistema gestionale non consistono nel controllo sulle persone bensì nel monitoraggio dell'avanzamento delle varie fasi di lavorazione (monitoraggio in process della produzione).
- I dati raccolti saranno utilizzati in conformità alle norme di legge e di contratto vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori. In tale contesto, la Società fornisce adeguata informazione ai lavoratori circa il funzionamento del predetto sistema e le sue finalità, incluso il personale aziendale incaricato al trattamento dei dati connessi all'utilizzo del sistema.
- Tuttavia, le funzioni del MES, potendosi queste risolvere in un controllo a distanza, possono, per l'implementazione, rientrare nell'ambito della disciplina di cui all'art. 4, I comma, della Legge 300/70 nel vigente testo;

su tali premesse, che costituiscono parte integrante del presente accordo, le parti convengono anche ai sensi dell'art. 4 St.Lav.:

- l'impiego del sopracitato strumento MES sarà finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative/produttive, che le Parti con la sottoscrizione del presente accordo riconoscono sussistenti, legittime e concrete;
- che presso la sede Alstom Ferroviaria di Savigliano il software MES con utilizzo del badge nominativo e/o mediante login attraverso user/password univoche (con particolare riferimento alle cd "pistole" di lettura dei barcode per i magazzini) verrà implementato gradualmente, con effetto dal 1 aprile 2020, a seguito della verifica circa il completamento delle attività connesse alla corretta rilevabilità delle operazioni (in caso di difformità tra sequenza e operazione rilevabile il lavoratore si rivolgerà al proprio responsabile per definire come procedere): il raggiungimento quantitativo e qualitativo delle rilevazioni costituisce il mezzo per il corretto monitoraggio dell'avanzamento delle varie fasi di lavorazione;
- che il sistema verrà implementato in tutti i reparti aziendali, a titolo esaustivo e non semplificativo: lastratura, verniciatura, fitting, carrelli e sale, testing (piovra, cassa singola, treno completo), collaudo, magazzini e alle funzioni, servizi e attività accessori ed ancillari rispetto a questi.
- che prima dell'implementazione dell'utilizzo del sistema MES la Società provvederà ad informare tutto il personale dipendente e i lavoratori con contratto di somministrazione in merito alle finalità e alle modalità di funzionamento del sistema MES, nonché in ordine all'effettuazione dei controlli in correlazione con le modalità di utilizzo del sistema stesso. L'azienda si impegna inoltre a consegnare copia del presente accordo a ogni dipendente coinvolto al fine di favorirne l'adozione con comportamenti coerenti;
- che nella fase di utilizzo del sistema MES e nella gestione dei dati acquisiti, saranno rispettati i principi di liceità, finalità, esattezza, pertinenza e non eccedenza. Potranno pertanto costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati pertinenti e non eccedenti lo scopo e l'utilità del sistema MES;

